

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

RICHIAMATA

la deliberazione della Giunta comunale n. 644 del 7.12.2023 e s.m.i. con cui sono state approvate l'articolazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, le competenze nonché la dotazione organica di ciascuna struttura;

RICHIAMATI

- il Decreto del Sindaco n. 40/2023 con cui veniva confermato il Segretario Generale dott. Montaccini con attribuzione, altresì, delle funzioni di Direttore Generale;
- il Decreto del Sindaco n. 84/2023 con il quale sono state attribuite al sottoscritto Segretario Generale dell'Ente, Dott. Giovanni Montaccini, le funzioni di Dirigente coordinatore dell'Area Management Pubblico e Benessere, nonché dell'Ufficio di Staff Segreteria Generale;

VISTE

- la deliberazione di Giunta comunale n. 677 del 06/08/2025 con la quale è stato previsto un supporto economico alle famiglie residenti nel comune di Ancona in relazione al pagamento del canone di locazione;
- la determinazione dirigenziale n. 2185 del 08/08/2025 con cui veniva approvato lo schema di avviso per la presentazione delle istanze di concessione del contributo di cui sopra;

DATO ATTO CHE

- con i ridetti provvedimenti veniva stabilito di erogare il contributo nella misura di € 500,00 per ciascun richiedente ammesso;
- potevano presentare domanda di assegnazione del contributo richiedenti residenti nel Comune di Ancona titolari di contratto di locazione regolarmente registrato con ISEE fino ad € 14.005,94;

RILEVATO CHE

- è stato pubblicato sulla rete internet comunale e nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale l'Avviso per la presentazione delle domande per il contributo a sostegno del pagamento del canone di locazione;
- le domande potevano essere presentate dalle ore 10:00 del 08/08/25 a tutto il giorno 15/09/2025 con le modalità previste nell'Avviso;

TENUTO CONTO CHE

- sono pervenute in totale n. 789 istanze tramite pec, consegna a mani al protocollo ovvero raccomandata a/r;
- il contributo viene erogato mediante formazione di apposita graduatoria in ordine crescente di ISEE, fino a concorrenza dello stanziamento di bilancio;

VISTO

l’Allegato A di cui alla presente determinazione, recante l’indicazione dei richiedenti ammessi, non ammessi e ammessi non finanziabili;

RITENUTO

di approvare la graduatoria provvisoria così come riportata all’Allegato A;

RITENUTO

altresì di assumere impegno di spesa per € 249.000,00 al capitolo 12051.04.01925053379 del bilancio di previsione 2025/2027 esercizio 2025 a valere sulla prenotazione già assunta n. 3223/2025;

EVIDENZIATO

- che la pubblicazione del presente provvedimento costituisce, nei confronti dei richiedenti le cui domande devono ritenersi non accoglibili, preavviso di rigetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 *bis* della L. 241/90 e che della suddetta esclusione non verrà data comunicazione mediante altro mezzo;
- che gli istanti possono presentare per iscritto, con gli stessi mezzi previsti per la presentazione della domanda di contributo, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, osservazioni eventualmente corredate da documentazione;

RICHIAMATO

l’art. 8 *quinquies* del vigente Regolamento sulle entrate comunali, così come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 95 del 21/12/2023 il quale dispone che “*1. Nel caso in cui un soggetto risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro certe, liquide ed esigibili ed il medesimo soggetto, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti a qualsiasi titolo debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili, il Comune, con apposita comunicazione scritta, può procedere alla compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili.*

2. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, il Comune procede al versamento per la differenza.

3. La compensazione credito/debito di cui al comma 1 del presente articolo è esclusa in caso di:

- a. importi a debito risultanti da cartelle di pagamento in carico all’agente nazionale della riscossione regolate dall’art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i.;*
- b. pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune;*
- c. altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziali;*

d. liquidazione contributi sociali dovuti in forza di disposizioni di legge e/o specifici finanziamenti statali o regionali, sulla base di apposita dichiarazione del servizio comunale che dispone la liquidazione della somma.

4. Resta salvo il potere del Comune di sospendere i rimborsi in presenza di pretese tributarie non definitive, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23, D. Lgs. n. 472/1997”;

VALUTATO

- che la misura della compensazione di cui sopra reca carattere discrezionale in quanto “*il Comune ...omissis... può procedere alla compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito*”;
- che tra le ragioni di esclusione ricorre l’ipotesi di contributi sociali dovuti in forza di disposizioni di legge statale o regionale;
- che il contributo di cui al presente provvedimento non costituisce applicazione di alcuna legge statale o regionale, tuttavia riveste natura di misura sociale intesa quale misura di vicinanza dell’Amministrazione alle fasce di popolazione socialmente svantaggiate;
- che ricorrono ragioni per non operare la compensazione di cui all’art. 8 quinque del Regolamento sulle entrate comunale sopra citato, stante il valore sociale della misura di cui al presente provvedimento, finalizzata ad assicurare un supporto concreto alle fasce deboli della popolazione residente e al sostegno di condizioni di disagio economico rilevante;

VALUTATO

pertanto di non operare alcuna verifica in ordine a eventuali situazioni debitorie pendenti in capo ai soggetti che beneficeranno del contributo, attesa la condizione di bisogno in cui gli stessi versano a causa della scarsità di mezzi economici a disposizione, indice di rilevante disagio economico e sociale;

DATO ATTO CHE

i criteri prescelti per la formazione della graduatoria, meramente numerici, non implicano esercizio di potere discrezionale, ma identificano i beneficiari a seguito di mero calcolo;

VISTI

- il D.lgs. 267/2000;
- la L. 241/1990;
- la Delibera di Consiglio n. 5 del 09/01/2025 di approvazione della Nota di Aggiornamento al

DUP 2025/2028;

- la Delibera di Consiglio n. 6 del 09/01/2025 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027 e relativi allegati;

si propone al Dirigente

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la graduatoria provvisoria relativa ai richiedenti il contributo per il pagamento del canone di locazione di cui all'Allegato B al presente provvedimento;
3. di evidenziare
 - che la pubblicazione del presente provvedimento costituisce, nei confronti dei richiedenti le cui domanda devono ritenersi non accoglibili, preavviso di rigetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 *bis* della L. 241/90 e che della suddetta esclusione non verrà data comunicazione mediante altro mezzo;
 - che entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento gli istanti possono presentare per iscritto, con i medesimi mezzi previsti per la presentazione della domanda di contributo, osservazioni, eventualmente corredate di documentazione;
4. di assumere impegno di spesa per € 249.000,00 al capitolo 12051.04.01925053379 del bilancio di previsione 2025/2027 esercizio 2025 a valere sulla prenotazione già assunta n. 3223/2025;
5. di precisare che ai contributi di cui al presente provvedimento non viene applicata l'eventuale compensazione, stante la natura discrezionale prevista dall'art. 8 *quinquies* del Regolamento sulle entrate comunali, per il caso di situazioni debitorie pendenti nei confronti del Comune in capo ai beneficiari, in considerazione dell'alto valore sociale della misura, finalizzata ad assicurare un supporto concreto alle fasce deboli della popolazione residente e al sostegno di condizioni di disagio economico rilevante, tenendo in debito conto i bassi livelli ISEE dei soggetti beneficiari del contributo;
6. di nominare Responsabile del procedimento la dott.ssa Cecilia Vallasciani, la quale attesta che nei suoi confronti:
 - non ricorre conflitto di interesse, anche potenziale dell'art. 6 bis della legge 241/90, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento del Comune di Ancona;
 - non ricorrono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento del Comune di Ancona;

- non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;

7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR nei termini di legge;

8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i.;

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Cecilia Vallasciani